

D.Lgs. 10-3-2000 n. 74

Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2000, n. 76.

## **Titolo II**

### **DELITTI**

#### **Capo I**

##### **Delitti in materia di dichiarazione**

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 2.** *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* <sup>(2)</sup>

#### **In vigore dal 17 settembre 2011**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. <sup>(3)</sup> ]

---

<sup>(2)</sup> A norma dell'*art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244*, nei casi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale.

<sup>(3)</sup> Comma abrogato dall'*art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 settembre 2011, n. 148*; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto *art. 2, D.L. n. 138/2011*.

---

## Capo II

### Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte

*(commento di giurisprudenza)*

**Art. 8.** *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* <sup>(15)</sup>

#### **In vigore dal 17 settembre 2011**

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. <sup>(16)</sup> ]

---

*(15)* A norma dell'[art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007, n. 244](#), nei casi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 322-ter del codice penale.

*(16)* Comma abrogato dall' [art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#); per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto [art. 2, D.L. n. 138/2011](#).